

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

per comunicazioni rivolgersi a:

dott. ssa Elena Colombi
tel. 0721.193.27.08 - fax 0722.193.2524
e-mail: elena.colombi@sanita.marche.it
PEC: areavasta1.asur@emarche.it

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Lettera d'invito a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di lavanderia della biancheria personale degli ospiti, per le necessità dell'Asur Marche AV1, presso le strutture dell'AV1: "COMUNITA' PROTETTA MASCHILE E FEMMINILE" e R.S.A. BRICCIOTTI – TOMASELLO - GALANTARA.

In riferimento alla procedura di affidamento indetta con determina n.....in data....., si invita a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, descritto nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegati alla presente.

- CIG.....
- CPV:98310000-9.
- **OGGETTO DELL'APPALTO:** servizio di lavanderia della biancheria personale degli ospiti presso le strutture dell'Asur – Area Vasta 1, sede di Pesaro: "COMUNITA' PROTETTA MASCHILE E FEMMINILE" e R.S.A. BRICCIOTTI – TOMASELLO - GALANTARA .
- **VALORE COMPLESSIVO TRIENNALE STIMATO DEL SERVIZIO (IVA esclusa): € 138.856,95**

L'offerta dovrà essere formulata (come da fac-simile allegato al capitolato) indicando il prezzo onnicomprensivo giornaliero pro-capite, al netto dell'Iva, inferiore al prezzo posto a base di gara e stabilito nella tabella seguente:

Denominazione Struttura	Presenze medie giornaliere fruitori	Importo a base di gara giornaliero a paziente
Comunità Protetta Maschile e Femminile	26	1,40
R.S.A. Bricciotti	1	2,86
R.S.A. F. Tomasello	24	3,00
R.S. Galantara	5	2,55
TOTALE	56	

- **IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PRESUNTO DEL SERVIZIO: € 46.285,65 (IVA esclusa)**
- **DURATA DELL'APPALTO:** mesi 36 (*trentasei*), con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (*dodici*) anche frazionati.

Al termine della durata dell'appalto l'ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito «Codice»).

- **TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:** ore del
- **DATA E LUOGO DI APERTURA PLICHI:** ore - Sede ASUR Area Vasta n. 1, via S. Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU)
Eventuale data di apertura plichi diversa da quella sopra indicata sarà comunicata, con preavviso di almeno 3 (*tre*) giorni, con le stesse modalità di pubblicazione dei documenti di gara [pubblicazione sul "profilo di committente" dell'ASUR].

FASI DELLA PROCEDURA

La procedura d'appalto si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) nella data di apertura plichi si procederà, in seduta pubblica:
 - all'apertura dei plichi, pervenuti entro i termini, per la verifica della presenza delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica;
 - all'apertura delle buste amministrative per la verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata.
Alle operazioni di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere chiunque e possono intervenire i rappresentanti legali o i procuratori del/gli offerente/i, muniti di idonea procura, da allegare agli atti di gara;
- b) Successivamente, si procederà a:
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
 - attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
 - aprire la busta contenente l'offerta economica per la formulazione della graduatoria.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Codesto operatore economico dovrà far pervenire, entro il termine di ricevimento dell'offerta sopra indicato, **a pena di esclusione, un plico sigillato sul lembo di chiusura**, nel quale dovrà essere racchiuso quanto segue:

- busta contenente la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", di seguito richiesta;
- busta contenente la "OFFERTA ECONOMICA".

Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- la ragione sociale dell'offerente e l'indirizzo dell'ASUR - Area Vasta n. 1 di Fano destinataria;
- **in evidenza**, l'oggetto dell'offerta: "*Offerta per l'affidamento del servizio di lavanderia della biancheria personale degli ospiti, per le necessità dell'Asur-AV1 Marche, presso le strutture dell'AV1: "COMUNITA' PROTETTA MASCHILE E FEMMINILE" e R.S.A. BRICCIOTTI - TOMASELLO - GALANTARA*";
- la data e l'ora del termine di ricevimento: «*Da recapitare entro le ore....del.....*».

Il plico dovrà essere recapitato a mezzo servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna diretta a mano, rispettando le modalità sopra indicate, esclusivamente al seguente indirizzo:

ASUR - Area Vasta n. 1 - Ufficio Protocollo
Via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU

In ogni caso il recapito è ad esclusivo rischio dell'offerente e non sarà ritenuta valida l'offerta pervenuta oltre il termine stabilito, ancorché dal timbro postale risulti spedita in tempo utile.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerente dovrà presentare la seguente documentazione amministrativa:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell'art. 85 del Codice, in tutte le sue parti;
2. dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, attestante la insussistenza nei confronti dello stesso operatore economico di alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice, secondo il facsimile allegato;
3. dichiarazione sostitutiva, resa dai soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Codice, attestante l'insussistenza nei propri confronti di alcuna delle situazioni di esclusione previste dalla norma sopra citata, indicando ogni sentenza di condanna passata in giudicato pronunciata nei propri confronti, comprese eventuali condanne pe le quali sia stato concesso il beneficio della non

- menzione, secondo il facsimile allegato;
4. "PASOÈ" di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
 5. garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo triennale presunto del servizio di € 138.856,95 (IVA esclusa), costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, ai sensi dell'art. 93 del Codice.
In caso di fideiussione, la stessa deve:
 - a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ. nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASUR (art. 93, comma 4 del Codice);
 - b) avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - c) **essere intestata nominativamente sia all'offerente mandatario sia al / agli offerente / i mandante / i, se presentata da un raggruppamento (RT);**
 6. dichiarazione d'impegno, **a pena di esclusione**, di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;
 7. qualora l'offerente voglia avvalersi delle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della relativa documentazione giustificativa.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta "**economica**", redatta in lingua italiana su carta legale o resa legale, dovrà essere:

- formulata secondo il **facsimile** allegato al capitolato speciale;
- sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri idonei a impegnare l'offerente e firmata o siglata in ogni pagina;
- corredata dell'indicazione dei costi della manodopera.

Nell'offerta l'offerente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 105 del Codice, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare.

Qualora l'offerta sia presentata da un raggruppamento (RT) o consorzio ordinario, non ancora formalmente costituito, essa dovrà essere sottoscritta da tutti i prestatori che costituiscono il (RT) o il consorzio ordinario e firmata o siglata in ogni pagina.

L'offerta "**economica**" dovrà essere inserita in busta chiusa separata, a pena di esclusione, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, contenente solo la documentazione richiesta al paragrafo precedente, e recante esternamente:

- la ragione sociale dell'offerente;
- la dicitura "*Offerta economica per l'affidamento del servizio di lavanderia della biancheria personale degli ospiti, per le necessità dell'Asur-AV1 Marche, presso le strutture dell'AV1: "COMUNITA' PROTETTA MASCHILE E FEMMINILE" e R.S.A. BRICCIOTTI - TOMASELLO - GALANTARA*";
- La busta contenente la "*offerta economica*" dovrà essere inserita nel plico, con le modalità sopra indicate.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUL CAPITOLATO SPECIALE

Si considerano presentate in tempo utile le richieste di ulteriori informazioni sul capitolato speciale e sui documenti complementari, ai sensi dell'art. 74 c. 4 del Codice, se pervenute almeno 10 (*dieci*) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere presentate a mezzo PEC, all'indirizzo areavasta1.asur@emarche.it.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/aprile 2016, n.50 e s.m.i., mediante offerte segrete e sarà aggiudicata secondo il criterio di aggiudicazione stabilito nel capitolato speciale.

L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per giorni 180, a decorrere dal termine di ricevimento della stessa, salva la facoltà dell'ASUR di chiedere il differimento di detto termine, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice.

L'ASUR si riserva di valutare l'anomalia dell'offerta, secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Codice e successive modificazioni.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata successivamente con determina del Direttore di Area Vasta n. 1 dell'ASUR, precisando che:

- L'appalto potrà essere aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;
- l'aggiudicazione potrà essere negata, anche se la procedura è riconosciuta regolare, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 c. 12 del Codice.

L'aggiudicazione definitiva, immediatamente vincolante per l'offerente aggiudicatario, diventa efficace a seguito:

- della verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 7 del Codice), per accertare l'insussistenza di impedimenti alla stipulazione del contratto;
- della prestazione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Codice.

Pertanto, ai fini del perfezionamento della procedura, l'offerente aggiudicatario dovrà trasmettere, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice a favore dell'ASUR per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto aggiudicato (IVA esclusa), salve riduzioni o maggiorazioni di legge.

Alla garanzia di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'art. dall'art. 93, co. 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.

- tracciabilità dei flussi finanziari.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'ASUR, si procederà alla stipulazione del contratto entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; trascorso tale termine, l'offerente aggiudicatario potrà sciogliersi da ogni vincolo, mediante atto notificato all'ASUR - Area Vasta n. 1 (art. 32, comma 8 del Codice).

Per quanto non previsto, si fa rinvio alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici relativi ai servizi.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. ssa Anna Severi

Allegati reperibili in: <http://www.asur.marche.it/home.asp> - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Bandi e altri documenti di gara attivi:

1. capitolato speciale descrittivo e prestazionale e facsimile di offerta;
2. schema di contratto;
3. documento unico valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I);
4. documento informativo per la ditta appaltatrice;
5. facsimile dichiarazione sostitutiva.

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASUR-AREA VASTA 1 SEDE DI PESARO.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di Lavanderia della biancheria personale degli ospiti presso le seguenti strutture: Comunità Protetta Maschile e Femminile di Pesaro, le R.S.A. Bricciotti di Mombaroccio, Tomasello di Pesaro e R.S. Galantara di Trebbiantico-Pesaro.

In particolare il servizio consiste nelle corrette operazioni di **ritiro, lavaggio, asciugatura, eventuale rammendo, stiratura, piegatura, impacchettamento e riconsegna** della biancheria personale degli ospiti presso le strutture residenziali sopra menzionate.

Per l'espletamento del servizio l'O.E. aggiudicatario dovrà utilizzare la propria manodopera, i propri automezzi e locali, la proprie attrezzature e materie prime.

Nella tabella sottostante si indicano le strutture che necessitano del servizio in oggetto e le presenze medie giornaliere degli ospiti.

Denominazione Struttura	Ubicazione Struttura	Presenze medie giornaliere fruitori
Comunità Protetta Maschile e Femminile	Via Lombroso, 37-Pesaro	26
R.S.A. Bricciotti	Via Zandonai (Mombaroccio)	1
R.S.A. F.Tomasello	Via Lombroso 39-Pesaro	24
R.S. "Galantara"	Strada per Novilara n.8 Trebbiantico-Pesaro	5
	TOTALE	56

Per ogni ospite è previsto un fabbisogno medio mensile di lavaggio di biancheria personale secondo i seguenti quantitativi:

- per gli ospiti della **Comunità Protetta maschile e femminile**: n. 15 maglioni, n. 15 camice, n. 15 pantaloni o gonne o vestiti, n. 30 intimo, n. 20 pigiama, 1 giubbotto.;
- per gli ospiti della **RSA Bricciotti**: n. 10 felpe, n. 10 maglioni, n. 10 pantaloni, n. 30 intimo, n. 10 pigiama e/o camicie;
- per gli ospiti della **RSA Tomasello**: n. 30 maglioni, n. 30 camice, n. 30 intimo, n. 30 pantaloni o gonne o vestiti, n. 30 pigiama, 2 giubbotti;
- per gli ospiti della **RS Galantara**: n. 8 felpe, n. 8 camicie donna, n. 8 pigiama i, n. 30 magliette intime, 8 pantaloni;

ART. 2. MODALITA' ESPLETAMENTO SERVIZIO

Il servizio lavanderia in oggetto dovrà essere eseguito rispettando le seguenti modalità operative:

- Apposizione di contrassegno a tutto il vestiario e alla biancheria intima degli ospiti all'atto dell'ingresso (etichettatura della biancheria personale);
- Ritiro dell'intimo e del vestiario degli ospiti da lavare;
- Lavaggio, asciugatura, stiratura, eventuale rammendo e lavori di piccola sartoria (applicazione di bottoni, cerniere lampo, orli e simili), piegatura del vestiario e della biancheria intima degli ospiti;
- Riconsegna dei suddetti capi di vestiario, opportunamente impacchettati in buste nominative, agli operatori delle strutture;
- Utilizzo di carrelli per il trasporto della biancheria in numero adeguato alle necessità della Struttura, concordato con il Responsabile della stessa Struttura;
- Fornitura di doppi sacchi personalizzati riportanti nome e cognome di ogni ospite per il prelievo e la riconsegna della biancheria personale;

Il ritiro e riconsegna della biancheria personale degli ospiti dovrà avvenire in orari tali da non intralciare il normale svolgimento delle attività delle Strutture e nei giorni da concordare con il Responsabile di ciascuna Struttura Residenziale secondo le specifiche necessità.

In caso di festività consecutive l'O.E. dovrà assicurare comunque la disponibilità dal vestiario necessario.

Tutto il ciclo di lavorazione dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto delle leggi vigenti in materia di scarichi e sicurezza del lavoro.

L'O.E. dovrà ripetere le prestazioni laddove le stesse risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte, o se i capi sottoposti alle operazioni previste risultassero non perfettamente puliti, e ciò anche se tali difetti si dovessero palesare successivamente alla riconsegna.

La ripetizione delle prestazioni contestate dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e ad esclusivo carico ed onere dell'O.E..

In caso di capi irrimediabilmente danneggiati per usura l'O.E. dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile della Struttura.

In caso di smarrimento o danneggiamento dei capi di biancheria di proprietà degli ospiti delle Strutture l'O.E. dovrà provvedere alla sostituzione del capo mancante o al rimborso del danno, dietro presentazione di ricevuta, fattura o scontrino di acquisto che ne comprovi l'effettivo valore.

ART. 3. AUMENTO O DIMINUZIONE DEL SERVIZIO

Durante il periodo di esecuzione del contratto il servizio richiesto all'O.E. potrà variare in relazione a quanto segue:

- variazione in aumento o diminuzione del n. di utenti presenti presso le strutture;
- necessità/richiesta degli utenti di ricorrere al servizio di che trattasi.

L'Asur-AV1 si riserva la facoltà di richiedere all'O.E. il servizio di lavaggio biancheria anche per altri capi personali degli ospiti non sopra dettagliati alle condizioni economiche di volta in volta da concordare tra le parti.

ART. 4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato, a lotto unico, e all'O.E. che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs 50 del 16 aprile 2016 e smi.

L'offerta dovrà essere formulata (come da fac-simile allegato al presente capitolato) indicando il prezzo onnicomprensivo giornaliero pro-capite, al netto dell'Iva, inferiore al prezzo posto a base di gara e stabilito nella tabella seguente:

Denominazione Struttura	Presenze medie giornaliere fruitori	Importo a base di gara giornaliero a paziente
Comunità Protetta Maschile e Femminile	26	1,40
R.S.A. Bricciotti	1	2,86
R.S.A. F. Tomasello	24	3,00
R.S. Galantara	5	2,55
TOTALE	56	

ART. 5. PREZZO E FATTURAZIONE

Per l'esecuzione del servizio richiesto, sarà riconosciuto all'O.E. il corrispettivo determinato dal prezzo onnicomprensivo giornaliero pro-capite offerto in sede di gara moltiplicato per i giorni di permanenza di ciascun ospite presso la struttura secondo quanto comunicato dal Responsabile della Struttura stessa.

Il prezzo aggiudicato sarà comprensivo di tutte le prestazioni e servizi descritti nei precedenti Art. 1 e 2; nessun altro compenso è dovuto all'O.E. oltre quanto sopra stabilito.

La fatturazione elettronica dovrà essere mensile e contenere il dettaglio del servizio prestato.

ART. 6. DURATA E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di tre anni con opzione per ulteriori 12 mesi.

L'impresa avrà l'obbligo di continuare il servizio appaltato fino a quando l'ASUR-AV1 non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

L'importo complessivo annuale presunto del servizio è pari a € 46.285,65 + IVA.

Gli oneri della sicurezza sono stati quantificati pari a 0 e, pertanto, non viene redatto il DUVRI.

Firma per accettazione
(Timbro e firma della Ditta)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. ssa Anna Severi

facsimile di offerta
(da redigere su carta semplice)

All'Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 1
U.O.C. Acquisti e Logistica
Via Ceccarini, 38
61032 FANO (PU)

OGGETTO: Offerta per appalto servizio di lavanderia della biancheria personale degli ospiti presso le strutture dell'Asur-Area Vasta 1 sede di Pesaro

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di ⁽¹⁾
_____ con domicilio fiscale in _____ Via _____ n. _____,
codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, facendo riferimento alla lettera d'invito di
codesta amministrazione prot. n. _____ del ___/___/___,

DICHIARA

di avere piena conoscenza del servizio da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle norme e condizioni del capitolato speciale e degli atti di gara, tutte accettate senza riserva alcuna,

SI IMPEGNA

ad assumere l'esecuzione dell'appalto del servizio di Lavanderia della biancheria personale degli ospiti presso le strutture della sede di Pesaro dell'ASUR – AREA VASTA 1 in conformità a quanto richiesto ed ai prezzi sotto indicati, comprensivi di ogni onere, esclusa solo l'IVA:

Denominazione Struttura	Presenze medie giornaliere fruitori	Importo a base di gara giornaliero a paziente	Prezzo offerto in cifre ⁽²⁾	Prezzo offerto in lettere
Comunità Protetta Maschile e Femminile	26	1,40		
R.S.A. Bricciotti	1	2,86		
R.S.A. F. Tomasello	24	3,00		
R.S. Galantara	5	2,55		
TOTALE	56			

Ai fini della presente procedura, dichiara inoltre:

- a) che per l'esecuzione del contratto, ai fini del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza (DLgs. n. 81/2008 e s.m.i.), saranno sostenuti i costi di seguito specificati: € _____
- b) che i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano a € _____

(solo in caso di subappalto)

- c) che se intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 c. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, parte del servizio dato in concessione:

- _____
- _____
- _____

(1) legale rappresentante o altra qualifica abilitata ad impegnare il Portatore d'interessi
(2) utilizzare un numero massimo di _____ cifre decimali

(se l'offerente è un'impresa non costituita)

d) che s'impegna, in caso di affidamento della concessione della gestione, a costituire l'impresa entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, per procedere all'iscrizione nei registri di legge ed ottenere le autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività;

(se l'offerente è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario)

e) che in caso di aggiudicazione dell'appalto, le prestazioni oggetto del contratto saranno eseguite dagli operatori economici costituenti il (3) _____ per la parte di seguito indicata:

- (ragione sociale O.E.) _____: (descrizione prestazioni che eseguirà) _____;
- (ragione sociale O.E.) _____: (descrizione prestazioni che eseguirà) _____;

(se l'offerente è un raggruppamento temporaneo costituendo)

che in caso di aggiudicazione della gara, i sottoscritti operatori economici, tutti firmatari della presente offerta si impegnano alla costituzione del raggruppamento temporaneo mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico _____

data _____

³. _____
raggruppamento temporaneo oppure consorzio ordinario.

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n. 201__ - ____

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI, PER LE NECESSITA' DELL'ASUR MARCHE, PRESSO LE STRUTTURE DELL'AV1, SEDE DI PESARO: "COMUNITA' PROTETTA MASCHILE E FEMMINILE" E R.S.A. BRICCIOTTI – TOMASELLO – GALANTARA.

In esecuzione della determina n. ____/ASURDG in data __/__/201____, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. ssa Anna Severi, nata a Faenza (RA) il 19/04/1966, in qualità di Dirigente Amministrativo dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n.1 (di seguito denominata «ASUR»)

e

l'operatore economico _____, con sede a _____ - Via _____ n. _____, codice fiscale _____ partita IVA _____, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____, (se del caso) mandatario di raggruppamento temporaneo con _____ (di seguito denominato «Prestatore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DEL CONTRATTO	1
ART. 2.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	2
ART. 3.	QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DA ESPLETARE.....	2
ART. 4.	DURATA DEL CONTRATTO.....	3
ART. 5.	PREZZO	3
ART. 6.	PERSONALE DELL'IMPRESA	3
ART. 7.	REFERENTE DEL PRESTATORE	3
ART. 8.	PERSONALE DELL'IMPRESA OPERANTE NELLE STRUTTURE DELL'ASUR – AV1	4
ART. 9.	ASSICURAZIONI	4
ART. 10.	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI	4
ART. 11.	OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	4
ART. 12.	PENALI	5
ART. 13.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	5
ART. 14.	RECESSO DAL CONTRATTO	6
ART. 15.	PATTO DI INTEGRITA'	6
ART. 16.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	7
ART. 17.	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	7
ART. 18.	SUBAPPALTO	7
ART. 19.	GARANZIA FIDEIUSSORIA	7
ART. 20.	FORO COMPETENTE.....	7
ART. 21.	SPESE PER IL CONTRATTO.....	7
ART. 22.	NORMA DI RINVIO	8
ART. 23.	DOMICILIO DELLE PARTI.....	8

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di Lavanderia della biancheria personale degli ospiti presso le seguenti strutture: Comunità Protetta Maschile e Femminile di Pesaro, le R.S.A. Bricciotti di Mombaroccio, Tomasello di Pesaro e R.S.A. Galantara di Trebbiantico-Pesaro.

In particolare il servizio consiste nelle corrette operazioni di **ritiro, lavaggio, asciugatura, eventuale rammendo, stiratura, piegatura, impacchettamento e riconsegna** della biancheria personale degli ospiti presso le strutture residenziali sopra menzionate.

Nella tabella sottostante si indicano le strutture che necessitano del servizio in oggetto e le presenze medie giornaliere degli ospiti.

Denominazione Struttura	Ubicazione Struttura	Presenze medie giornaliere fruitori
Comunità Protetta Maschile e Femminile	Via Lombroso, 37-Pesaro	26
R.S.A. Bricciotti	Via Zandonai (Mombaroccio)	1

R.S.A. F.Tomasello	Via Lombroso 39-Pesaro	24
R.S. "Galantara"	Strada per Novilara n.8 Trebbianico-Pesaro	5
TOTALE		56

1. Ai fini del presente contratto s'intende:

- a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
- b) per «Area Vasta» o «AV»: l'Area Vasta n. 1 dell'ASUR, con sede in via Sebastiano Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU);
- c) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
- d) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ART. 2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio in oggetto l'O.E. aggiudicatario dovrà utilizzare la propria manodopera, i propri automezzi e locali, la proprie attrezzature e materie prime.

Il Prestatore dovrà eseguire il servizio rispettando le seguenti modalità operative:

- Apposizione di contrassegno a tutto il vestiario e alla biancheria intima degli ospiti all'atto dell'ingresso (etichettatura della biancheria personale);
- Ritiro dell'intimo e del vestiario degli ospiti da lavare;
- Lavaggio, asciugatura, stiratura, eventuale rammendo e lavori di piccola sartoria (applicazione di bottoni, cerniere lampo, orli e simili), piegatura del vestiario e della biancheria intima degli ospiti;
- Riconsegna dei suddetti capi di vestiario, opportunamente impacchettati in buste nominative, agli operatori delle strutture;
- Utilizzo di carrelli per il trasporto della biancheria in numero adeguato alle necessità della Struttura, concordato con il Responsabile della stessa Struttura;
- Fornitura di doppi sacchi personalizzati riportanti nome e cognome di ogni ospite per il prelievo e la riconsegna della biancheria personale;

Il ritiro e riconsegna della biancheria personale degli ospiti dovrà avvenire in orari tali da non intralciare il normale svolgimento delle attività delle Strutture e nei giorni da concordare con il Responsabile di ciascuna Struttura Residenziale secondo le specifiche necessità;

In caso di festività consecutive l'O.E. dovrà assicurare comunque la disponibilità del vestiario necessario.

Tutto il ciclo di lavorazione dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto delle leggi vigenti in materia di scarichi e sicurezza del lavoro.

L'O.E. dovrà ripetere le prestazioni laddove le stesse risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte, o se i capi sottoposti alle operazioni previste risultassero non perfettamente puliti, e ciò anche se tali difetti si dovessero palesare successivamente alla riconsegna.

La ripetizione delle prestazioni contestate dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e ad esclusivo carico ed onere dell'O.E..

In caso di capi irrimediabilmente danneggiati per usura l'O.E. dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile della Struttura.

In caso di smarrimento o danneggiamento dei capi di biancheria di proprietà degli ospiti delle Strutture l'O.E. dovrà provvedere alla sostituzione del capo mancante o al rimborso del danno, dietro presentazione di ricevuta, fattura o scontrino di acquisto che ne comprovi l'effettivo valore.

Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate e sono impegnative per il Prestatore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel Capitolato, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto.

ART. 3. QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DA ESPLETARE

Il Prestatore dovrà eseguire il servizio per le reali necessità. Ai fini del presente appalto si è considerando il fabbisogno medio mensile di lavaggio di biancheria personale per ogni ospite, secondo i quantitativi di seguito stimati:

- per gli ospiti della **Comunità Protetta maschile e femminile**: n. 15 maglioni, n. 15 camicie, n. 15 pantaloni o gonne o vestiti, n. 30 intimo, n. 20 pigiama, 1 giubbotto.;
- per gli ospiti della **RSA Bricciotti**: n. 10 felpe, n. 10 maglioni, n. 10 pantaloni, n. 30 intimo, n. 10 pigiama e/o camicie;

- per gli ospiti della **RSA Tomasello**: n. 30 maglioni, n. 30 camice, n. 30 intimo, n. 30 pantaloni o gonne o vestiti, n. 30 pigiami, 2 giubbotti;
- per gli ospiti della **RSA Galantara**: n. 8 felpe, n. 8 camicie donna, n. 8 pigiami i, n. 30 magliette intime, 8 pantaloni.

I quantitativi indicati sono soggetti a variazioni durante il periodo di validità del contratto, in relazione a quanto segue:

- variazione in aumento o diminuzione del n. di utenti presenti presso le strutture;
- necessità/richiesta degli utenti di ricorrere al servizio.

L'Asur-AV1 si riserva la facoltà di richiedere all'O.E. il servizio di lavaggio biancheria anche per altri capi personali degli ospiti non sopra dettagliati alle condizioni economiche di volta in volta da concordare tra le parti.

ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di tre anni; con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.

L'impresa avrà l'obbligo di continuare il servizio appaltato fino a quando l'ASUR-AV1 non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Prestatore è obbligato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali.

Gli oneri della sicurezza sono stati quantificati pari a 0 e, pertanto, non viene redatto il DUVRI.

ART. 5. PREZZO

Per l'esecuzione del servizio richiesto, sarà riconosciuto all'O.E. il corrispettivo determinato dal prezzo onnicomprensivo giornaliero pro-capite offerto in sede di gara moltiplicato per i giorni di permanenza di ciascun ospite presso la struttura secondo quanto comunicato dal Responsabile della Struttura stessa.

Il prezzo aggiudicato sarà comprensivo di tutte le prestazioni e servizi descritti nei precedenti Art. 1,2 e 3; nessun altro compenso è dovuto all'O.E. oltre quanto sopra stabilito.

ART. 6. PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà assicurare il servizio appaltato con proprio personale dipendente di assoluta fiducia, salvo il ricorso autorizzato al subappalto, sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, sia nei confronti dell'ASUR-AV1 che di terzi.

Nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, l'Impresa dovrà comunque garantire i servizi essenziali integrando, ove occorre, il deposito di biancheria presso i presidi dell'ASUR-AV1.

Qualora l'Impresa non ottemperi a tale obbligo, è facoltà dell'ASUR-AV1 rivolgersi a terzi, al fine di garantire il livello qualitativo di un servizio di pubblica utilità, addebitando gli oneri all'Impresa, con prelievo dai crediti dell'Impresa o dal deposito cauzionale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con l'ASUR-AV1, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ASUR-AV1 medesima e di ogni indennizzo.

L'Impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri lavoratori e/o soci dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore e dagli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla natura industriale o artigianale dell'Impresa stessa.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del lavoro all'ASUR-AV1, questa potrà operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale, fino a quando l'Ispettorato dichiara che l'Impresa si è posta in regola, e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 7. REFERENTE DEL PRESTATORE

Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l'esecuzione del contratto, il Prestatore deve designare una persona in qualità di «Responsabile», munita di delega espressa da parte del Prestatore, che deve essere a disposizione dell'AV per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento del servizio, con la funzione di controllare e fare rispettare dal personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti.

Il Prestatore deve comunicare il nominativo del Responsabile al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito anche «DEC»), prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente al Prestatore.

Nell'esecuzione del contratto, il Prestatore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'ASUR ai sensi dell'art.111 del Codice e del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

ART. 8. PERSONALE DELL'IMPRESA OPERANTE NELLE STRUTTURE DELL'ASUR – AV1

Per i servizi da espletare nei presidi dell'ASUR-AV1, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni successiva variazione.

Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso dei lavoratori impiegati nei presidi dell'ASUR-AV1.

L'Impresa garantisce che il personale, prima di iniziare il servizio, è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, ed è sottoposto, con oneri a carico dell'Impresa, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni previste per i dipendenti ospedalieri, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei.

In ogni momento l'ASUR-AV1 potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

L'Impresa dovrà assicurare che il proprio personale, durante il servizio, mantenga un contegno riguardoso e corretto e si presenti in modo decoroso e igienico, indossando una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia concordate con la Direzione Medica del presidio, con la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Impresa e la targhetta con il nome del dipendente.

L'Impresa si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'ASUR-AV1 in tal senso sono impegnative per l'Impresa.

Il personale dipendente dell'Impresa deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'ASUR-AV1 per il proprio personale e attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza di lavoro.

Tutto il personale utilizzato per l'esecuzione del servizio deve risultare ben addestrato, in relazione alle particolari caratteristiche del servizio da eseguire.

Il personale dell'Impresa è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono un civile e corretto comportamento nel lavoro. In particolare deve:

- svolgere il servizio negli orari prestabiliti. Non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio, se non concordate con la Direzione Medica e/o Amministrativa;
- rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- non prendere visione di documenti dell'ASUR-AV1 e mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti la organizzazione e l'andamento dell'ASUR-AV1.

ART. 9. ASSICURAZIONI

Il Prestatore dovrà stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore a 3 (tre) volte l'importo del contratto, con l'obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata su richiesta dell'ASUR.

ART. 10. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

L'Impresa emetterà la fattura con periodicità mensile, per il servizio effettivamente espletato nel mese precedente, risultante dai documenti di consegna della biancheria, sui quali dovrà essere riportato:

- la data e il presidio/U.O. di consegna;
- la distinta e la quantità di ogni capo consegnato e il totale complessivo dei capi consegnati;
- la firma per ricevuta dell'operatore dell'ASUR-AV1 che ha ritirato la biancheria.

Nel corso di validità del contratto, l'ASUR-AV1 potrà chiedere l'integrazione dei dati di cui sopra, per esigenze contabili e/o organizzative.

Il pagamento delle fatture e ogni altra obbligazione pecuniaria derivante dal presente contratto sarà effettuato dalla ASUR-AV1 entro 60 giorni dalla data di accertamento della buona e regolare esecuzione del servizio che avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura vigente tempo per tempo.

ART. 11. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato ai sensi dell'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3,

comma 3 della legge citata.

L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG):.....

Il Prestatore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR-AV1, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 12. PENALI

Le inadempienze lievi di qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione, a insindacabile giudizio dell'ASUR-AV1, della penalità fino ad un massimo di € 100,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante PEC.

Per le inadempienze gravi, l'ASUR-AV1 si riserva più severe sanzioni pecuniarie, da adottarsi di volta in volta previa contestazione formale degli addebiti, salvo che a suo insindacabile giudizio non sussistano le condizioni per la risoluzione del contratto per inadempimento.

L'ASUR-AV1 si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, a spese dell'Impresa.

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sulla garanzia definitiva costituita dal Prestatore ai sensi dell'art. 103 del Codice.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

L'Asur potrà disporre la risoluzione del contratto per comprovate inadempienze del prestatore qualora si verificano fatti che, a giudizio della stessa, rendessero impossibile la prosecuzione dell'appalto. Costituiscono gravi inadempimenti a titolo esemplificativo:

- ripetute gravi inadempienze alle obbligazioni assunte;
- interruzione o sospensione immotivata del servizio per causa imputabile al Prestatore;
- interruzione, sospensione o rifiuto immotivati di eseguire il servizio per specifici presidi per i quali sia stata attivata da Asur l'estensione del contratto;
- il fatto che il Prestatore immotivatamente non si conformi, entro il termine fissato dall'Asur, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'appalto;
- rifiuto immotivato di sostituire personale che abbia tenuto comportamenti illeciti, scorretti o indecorosi nell'esecuzione del servizio, in violazione dell'art.8 del presente contratto.

Per le ipotesi di cui al comma 1, ai sensi dell'art.1454 del codice civile, l'ASUR-AV1 potrà intimare, a mezzo PEC, al Prestatore di adempiere, entro 15 giorni, alle obbligazioni; trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di diffida ad adempiere, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo PEC, con esclusione di ogni altra formalità legale nei seguenti casi:

- provvedimento passato in giudicato adottato da organo della giustizia amministrativa relativo al ricorso pendente nel merito innanzi al Tar Marche, acquisito al protocollo aziendale n.2980 del 23-01-2018, con annullamento dell'aggiudicazione di cui determina AsurDG n.773 del 20-12-2017;
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi del precedente articolo 183, superi il 10% dell'importo contrattuale netto;
- subappalto non autorizzato;

- utilizzo nell'esecuzione del servizio di un operatore economico sprovvisto dei requisiti necessari al rilascio dei provvedimenti regionali di accreditamento o autorizzazione;
- totale o parziale cessione del contratto;
- quando il Prestatore si renda colpevole di frodi o tentativi di frode;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dall'Asur;
- in caso di violazione dell'art.53, comma 16ter, del D.lgs. 165/01;
- inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi previsti nel patto di integrità di cui al successivo art. 21 del presente atto.
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente capitolato speciale, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- in caso di accertamento delle prestazioni o verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili;
- mancato superamento della prova ripetuta prevista all'art.5, comma 4, del presente contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Asur si riserva:

- a) ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dal Prestatore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della risoluzione;
- b) di incamerare la cauzione, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso di maggiori spese;
- c) di acquistare in danno del Prestatore;
- d) di avvalersi dell'organizzazione del Prestatore per la continuazione del servizio, mediante affidamento diretto o attraverso altro assunto e ciò finché non sarà possibile provvedere in altro modo.

5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

ART. 14. RECESSO DAL CONTRATTO

L'ASUR-AV1 potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998.

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'ASUR-AV1 le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

L'ASUR-AV1 potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:

- a) attivazione di una convenzione da parte di Consip S.p.A., per i medesimi servizi oggetto del presente contratto e compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell'Area Vasta 1, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016;
- b) conclusione, da parte del soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, rientrando l'appalto in oggetto nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 di competenza dei soggetti aggregatori di cui all'art. 37 del d.lgs 50/2016.

In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 15. PATTO DI INTEGRITA'

Il Prestatore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi della procedura di affidamento del servizio e la successiva esecuzione del presente contratto assumendo tutti gli obblighi previsti dal patto di integrità approvato da Asur con determina DG n.697 del 21-11-2016.

ART. 16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

Il Prestatore s'impegna altresì a rispettare il Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018, nonché i relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'ASUR e portati a conoscenza dello stesso Prestatore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR-AV1 ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR-AV1.

ART. 17. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per l'esecuzione del presente appalto, il Prestatore dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente contratto di cui è parte integrante, predisposto dall'ASUR-AV1, contenente l'indicazione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

Nell'esecuzione del servizio, il Prestatore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel "*Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso ASUR - AV*", trasmesso unitamente al contratto.

L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI non determina costi, da riconoscere al Prestatore a carico dell'ASUR-AV1.

ART. 18. SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Impresa di subappaltare in tutto o in parte i servizi affidati con il presente contratto senza il preventivo consenso di ASUR AV1 e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Resta inteso che l'Impresa rimarrà unico responsabile nei confronti di ASUR AV1.

ART. 19. GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, il Prestatore, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs.50/2016 e smi, ha costituito garanzia fideiussoria definitiva di Euro _____,00, pari al _____% dell'importo contrattuale, mediante ⁽¹⁾ _____ n. _____ del ____/201____, emessa da _____.

La garanzia fideiussoria è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso di somme che l'ASUR-AV1 dovesse eventualmente pagare per fatto del Prestatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora il deposito cauzionale risultasse insufficiente.

Il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'ASUR abbia dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, la garanzia fideiussoria potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Prestatore, mediante trattenuta sulle fatture in pagamento.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'ASUR e il Prestatore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Prestatore.

ART. 20. FORO COMPETENTE

In caso di contestazione fra l'ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell'AV.

ART. 21. SPESE PER IL CONTRATTO

¹⁾ Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.

ART. 22. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:
 - a) Al capitolato speciale facente parte degli atti di gara;
 - b) all'offerta tecnica ed economica del Prestatore n. _____ del ___/___/201___, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;
 - c) al d.lgs. 50/2016 concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - d) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 23. DOMICILIO DELLE PARTI

Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O. Acquisti e Logistica, via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano (PU), fax 0721882524, PEC: areavasta1.asur@emarche.it;

(Prestatore) _____ - via _____, n. ___ - _____ - fax _____ - PEC: _____.

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 503/2016 e s.m.i., è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica
sottoscritto con firma digitale da:

sottoscritto con firma digitale da:

Allegato: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)